

**"REGOLAMENTO DELLA SCUOLA DI DOTTORATO  
DELL'UNIVERSITA' BOCCONI "  
emanato con decreto rettorale n. 7966 del 14 ottobre 2004**

### *Art. 1 Istituzione della Scuola di Dottorato*

- 1.1 È istituita la Scuola di Dottorato dell'Università commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, di seguito denominata "Scuola".
- 1.2 La Scuola è struttura didattica e di ricerca come previsto dall'art. 14.2 dello Statuto.

### *Art. 2 Ambito di applicazione*

- 2.1 Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 14.2 dello Statuto e dell'art. 3.3 del Regolamento generale di Ateneo, di seguito denominato "R.G.A.", disciplina finalità, risorse e struttura organizzativa della Scuola.

## TITOLO I – FINALITA' E RISORSE

### *Art. 3 Finalità*

- 3.1 La Scuola è finalizzata a costituire un polo di riferimento di alta qualificazione per le aree disciplinari economiche, aziendali, storiche, politico-sociali, giuridiche e statistiche.
- 3.2 La Scuola persegue obiettivi di promozione e consolidamento dei corsi di dottorato di ricerca dell'Università e delle correlate attività di ricerca avanzata, al fine di favorire il pieno inserimento dei dottori di ricerca nel sistema della ricerca internazionale nelle sue diverse componenti, mediante la selezione degli studenti, la qualificazione e l'esperienza didattica e scientifica dei docenti, l'adeguatezza dei programmi didattici e di ricerca.
- 3.3 L'attività della Scuola è quindi indirizzata a:
  - a. promuovere l'iscrizione ai corsi da parte di laureati di altre sedi, nazionali ed internazionali, anche attraverso programmi di scambi e/o borse di studio;
  - b. promuovere l'istituzione di percorsi di studio e di ricerca anche in convenzione con atenei stranieri, prevedendo il rilascio di un titolo congiunto o di un doppio titolo;
  - c. facilitare, anche tramite specifici accordi sui periodi di studio all'estero, l'inserimento dei dottorandi in gruppi di ricerca internazionali;
  - d. sviluppare i rapporti di collaborazione con imprese ed enti pubblici e privati

A tal fine, la Scuola:

- a. presenta al Consiglio di Facoltà le proposte di attivazione/rinnovo dei corsi di dottorato di ricerca
- b. valuta gli obiettivi formativi ed i programmi di studio dei corsi, approva l'assetto didattico degli insegnamenti da sottoporre al Consiglio di Facoltà, disciplina le modalità di selezione degli studenti
- c. sovrintende ai diversi corsi di dottorato di ricerca e svolge un ruolo di collegamento con i corsi di laurea di primo e di secondo livello
- d. organizza attività e servizi didattici centralizzati diretti a tutti i corsi di dottorato di ricerca
- e. promuove iniziative di valutazione di programmi in coordinamento con il Nucleo di Valutazione di Ateneo.

#### *Art.4 Risorse*

- 4.1 Per il perseguimento delle proprie finalità la scuola si avvale di spazi ed attrezzature dell'Università Bocconi.

### TITOLO II STRUTTURA ORGANIZZATIVA

#### ***Art.5 Organi della Scuola***

- 5.1 Sono organi della Scuola:
  - Il Direttore
  - il Consiglio direttivo
  - l'Advisory Board

#### *Art. 6 Direttore*

- 6.1 Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, su proposta del Rettore, sentito il parere del Consiglio di Facoltà, tra i professori di prima fascia della Facoltà.
- 6.2 Spetta al Direttore:
  - a) rappresentare la Scuola e coordinarne le attività;
  - b) presiedere il Consiglio Direttivo e l'Advisory Board e dare attuazione alle relative proposte;
  - c) formulare al Consiglio Direttivo proposte per la definizione delle linee di sviluppo della Scuola e di budget annuale;
  - d) esprimere parere al Consiglio di Facoltà sulla nomina dei direttori dei corsi di dottorato;
  - e) presentare annualmente al Consiglio di Facoltà una relazione sulle attività della Scuola.
- 6.3 Il mandato del Direttore ha durata triennale rinnovabile per non più di una volta consecutivamente. Al mandato del

Direttore si applicano le incompatibilità previste dagli artt. 80 e 84 del RGA.

#### *Art. 7 Consiglio Direttivo*

- 7.1 Il Consiglio Direttivo è composto da:
- il Direttore della Scuola che lo presiede,
  - i coordinatori dei Corsi di Dottorato di ricerca attivi
  - da tre a cinque altri esperti di alta qualificazione ed esperienza e che rivestano un ruolo attivo nella comunità scientifica, nominati dal Rettore anche su proposta del Direttore della Scuola.
- 7.2 Spetta al Consiglio direttivo:
- a) elaborare proposte, sentito il parere del Advisory Board, di linee strategiche per lo sviluppo della Scuola;
  - b) formulare proposte sullo svolgimento delle attività della Scuola di cui all'art. 3 comma 3 e definire il programma annuale delle attività della Scuola, verificandone i risultati;
  - c) formulare parere sulla proposta di budget annuale predisposta dal Direttore e da sottoporre, secondo le procedure definite dall'amministrazione, all'approvazione del Consiglio d'Amministrazione;
  - d) definire le regole per lo svolgimento delle procedure di accesso ai corsi di dottorato e quelle per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca.
- 7.3 Il mandato dei componenti non di diritto del Consiglio direttivo ha durata triennale rinnovabile.

#### *Art.8 L'Advisory Board*

- 8.1 L'Advisory Board è composto da:
- il Direttore della scuola, che lo presiede;
  - un minimo di tre membri nominati dal Consiglio di Amministrazione tra insigni rappresentanti a livello nazionale ed internazionale del mondo economico e produttivo, sia esso scientifico che imprenditoriale.
- 8.2 In relazione agli argomenti da trattare, il Presidente dell'Advisory Board può invitare di volta in volta altri esperti.
- 8.3 Spetta all'Advisory Board stimolare la Scuola sulle esigenze del mondo della ricerca avanzata.
- 8.4 L'Advisory Board, in particolare:
- a. collabora con il Consiglio direttivo nella definizione delle linee strategiche per lo sviluppo delle attività della Scuola;

b. sostiene l'attività della Scuola fornendo consulenza attraverso indirizzi e raccomandazioni rivolti al Consiglio direttivo.

8.5 Il mandato dei componenti non di diritto dell'Advisory Board ha durata triennale rinnovabile.

### TITOLO III AMMINISTRAZIONE E SCIOGLIMENTO

#### *Art. 11 Amministrazione e contabilità*

11.1 La Scuola non ha personalità giuridica propria e tutti i contratti, le convenzioni e gli accordi devono essere stipulati dal legale rappresentante dell'Università.

11.2 La gestione amministrativa e contabile della Scuola è disciplinata dalle norme per l'amministrazione la finanza e la contabilità dell'Università.

#### **Art. 12 Scioglimento e liquidazione**

12.1 Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio direttivo della Scuola o per iniziativa propria, può deliberare lo scioglimento della Scuola quando vengono meno le finalità per cui la Scuola è stata costituita o le possibilità di raggiungerle.

### TITOLO IV – NORME FINALI

#### *Art. 13 Applicazione*

13.1 Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono soppresse tutte le precedenti disposizioni regolamentari in materia.

13.2 Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme di cui al RGA.

#### *Art. 14 Modifiche*

14.1 Il presente Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi, potrà essere modificato dal Consiglio stesso anche su proposta del Consiglio direttivo della Scuola.

#### *Art. 15 Entrata in vigore*

15.1 L'entrata in vigore del presente regolamento è stabilita nel decreto di emanazione.